

Allegato 3



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

*Provveditorato Interregionale per le OO.PP.*

*Toscana-Marche-Umbria*

Ufficio.1 -Sede di Firenze

☒ Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze

Firenze,

4 APR. 2015

Al tutto il Personale del Provveditorato  
SEDI DI LAVORO

e p.c.

Ai Dirigenti  
LORO SEDI

Sezione: Personale e AAGG

Prot. : 2583

OGGETTO: trattamento di trasferta. Condizioni per l'attribuzione del buono pasto.

A seguito di richieste di chiarimenti riguardo all'argomento in oggetto pervenute da alcune sedi periferiche, con la presente si ribadisce che, ai fini dell'attribuzione del buono pasto, la disciplina applicabile in caso di trasferta è quella di cui all'art. 30 comma 2. del CCNL del 16 maggio 2001 così come modificato dall'art.28 comma 1. del CCNL del 14.09.2007.

Per comodità si riporta il testo aggiornato della disposizione su richiamata:

*" Per le trasferte di durata inferiore ad 8 ore, il dipendente che effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore con la relativa pausa, prevista dall'art. 19 comma 4 del CCNL del 16/05/1995, ha diritto all'attribuzione del buono pasto secondo la disciplina contrattuale vigente.*

*Per le trasferte di durata non inferiore ad 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessive euro 44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate".*

Con l'occasione si ritiene necessario precisare che quanto rappresentato con nota dell'ufficio di Livorno prot. 361 del 18 febbraio scorso riguardo l'assegnazione del buono pasto ai funzionari in trasferta, deve naturalmente essere inteso nell'alveo della disciplina vigente sopra indicata.

A solo fine di completezza si rammenta che, in generale, le condizioni per l'attribuzione del buono pasto sono individuate dall'Accordo sottoscritto il 30 aprile 1996, si veda in particolare l'art.4, disponibile sul sito dell'ARAN.

IL PROVVEDITORE  
Arch. Maria Lucia Corti

reb